SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE EST DELLE CAVE – ANNI 2027-2031 – COMUNE CAPOCONVENZIONE: CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), COMUNI ADERENTI: BRUGHERIO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, COLOGNO MONZESE, SEGRATE, VIMODRONE (CIG: BD9363C901

Tra

il **Comune di Cernusco sul Naviglio** con sede in 20063 – Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano), via Tizzoni 2, (codice fiscale e partita IVA: 01217430154), nella persona del Dirigente del Settore Tecnico ed Innovazione nonché Direttore del Parco, arch. Alessandro Duca, soggetto competente alla stipula del contratto, ai sensi del Decreto del 29 Giugno 2023 - Prot. n. 39332, di seguito denominata semplicemente ***«Amministrazione committente»***

e

il Dott. / Dott.ssa _____ (C.F. vedi allegato / P.IVA _____), di seguito denominato semplicemente ***«Incaricato»***,

PREMESSO CHE:

Il Comune di Cernusco sul Naviglio riveste il ruolo di Comune Capo Convenzione del PLIS Est delle Cave; ai sensi dell'art. 3 della Convezione del PLIS medesimo, sottoscritta dal Comitato di Gestione in data 18/05/2026, al Comune Capo Convenzione sono attribuite le competenze in ordine alla definizione degli atti relativi alle questioni generali che coinvolgono tutti i Comuni aderenti (Brugherio, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Segrate e Vimodrone), gli adempimenti necessari a dare attuazione a quanto deciso dal Comitato di Gestione del Parco, nonché alle determinazioni del Direttore del Parco.

Il PLIS Est delle Cave si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e gestionali, della figura del Coordinatore del Parco, così come previsto dall'articolo 9 della Convenzione. Tale figura consiste in un esperto specializzato individuato mediante apposita selezione, chiamato a collaborare fianco a fianco con il Presidente e il Direttore del Parco, supportandoli nello svolgimento delle funzioni e delle attività loro attribuite.

Con Determinazione Dirigenziale n° 1139 del 18/09/2023, le funzioni in oggetto sono state affidate per il triennio 2023-2026 e il relativo rapporto giungerà a naturale scadenza, in conformità a quanto stipulato, in data 13/12/2026.

Considerata l'importanza strategica di tale ruolo di supporto tecnico e gestionale, e accertata la necessità di assicurarne la continuità con il corretto funzionamento del Parco, si rende indispensabile procedere all'individuazione di un nuovo professionista.

A tal fine, l'Amministrazione committente ha proceduto all'espletamento di una procedura aperta, finalizzata alla selezione e al conferimento dell'incarico di Coordinatore del Parco per il quinquennio 2027-2031, indetta con determina a contrarre n. 1311 del 28.10.2026.

A seguito dell'espletamento della gara a mezzo di procedura di aperta, con Determinazione Dirigenziale n° _____ del __/__/____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'Incaricato del servizio di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "***contratto***");

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto il conferimento dell'incarico di Coordinatore del PLIS Est delle Cave, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione del PLIS medesimo, mediante contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per il quinquennio 2027-2031, finalizzato alla direzione tecnica, alla promozione e al coordinamento delle attività di

tutela ambientale, valorizzazione territoriale e partenariato istituzionale del Parco, previa verifica dell'impossibilità oggettiva di far fronte alle esigenze con il personale interno dei Comuni convenzionati.

Art. 2 – OBBLIGHI LEGALI

1. L'Incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della Legge 2 marzo 1949, n° 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dell'Incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. L'Incaricato deve rispettare il principio di leale collaborazione con gli uffici e servizi ed è obbligata all'osservanza delle prescrizioni derivanti dal DPR 62/2013 – *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, per quanto compatibile con l'attività di cui al presente disciplinare.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 9 della predetta Convenzione, le attività affidate al Coordinatore del PLIS si articolano nelle seguenti macro-aree operative:

a) Pianificazione, programmazione e supporto agli Organi
- Partecipare alle riunioni del Comitato di Gestione del Parco con funzioni di assistenza tecnica;
- Presentare e sottoporre al Direttore del Parco e al Comitato di Gestione i documenti di pianificazione e programmazione, gli studi presentati, il P.P.I. e i regolamenti del Parco di cui supervisiona la stesura;
- Predisporre e sottoporre al Comitato di Gestione del Parco la bozza del bilancio di previsione, corredato dal parere non vincolante del Forum consultivo;
- Partecipare alle riunioni del Forum Consultivo, gestendone i rapporti con i membri e la selezione;

b) Tutela ambientale, conservazione e interventi tecnici
- Individuare, valutare e presentare al Direttore del Parco e al Comitato di Gestione gli studi, gli interventi e le attività necessarie alla tutela del Parco e del suo ecosistema;
- Individuare e proporre al Direttore del Parco e presentare al Comitato di Gestione gli interventi di rigenerazione, di potenziamento naturalistico e di miglioramento ecosistemico avvalendosi anche di consulenze specifiche agendo di concerto con il Direttore;
- Svolgere la funzione di referente operativo degli interventi che interessano il territorio del Parco, la sua tutela e la cura del paesaggio e la sua valorizzazione;
- Stilare opportuni disciplinari / regolamenti di tutela degli ecosistemi locali e delle specie selvatiche da sottoporre al Comitato di Gestione e proporre al Direttore del Parco idonei interventi di tutela delle specie considerate rilevanti dagli opportuni organi nazionali e internazionali o definite tali da enti di comprovata autorevolezza;

c) Promozione, finanziamento e relazioni istituzionali
- Proporre al Direttore e al Comitato di Gestione forme di collaborazione con enti pubblici e privati (associazioni, imprese ecc.), al fine di favorire la cura, la salvaguardia del territorio del Parco e la fruizione pubblica delle sue aree e con i Comuni confinanti per incrementare l'estensione territoriale del Parco;
- Proporre richieste di contributo per la realizzazione e la gestione del Parco al Presidente del Parco e al Comitato di Gestione;
- Svolgere la funzione di referente e gestire i servizi di informazione, comunicazione, valorizzazione e promozione del Parco e di educazione ambientale, con possibilità di proporre opportune collaborazioni;
- Gestire la partecipazione a bandi di finanziamento e alla predisposizione della relativa documentazione.

Tutte le funzioni di cui sopra sono da effettuarsi in collaborazione con il Direttore del Parco, che assume gli atti amministrativi e la firma degli atti aventi rilevanza esterna, secondo le indicazioni del Comitato di Gestione. L'attività

di collaborazione con il Direttore del Parco comprende il supporto al ruolo di RUP che il Direttore svolge rispetto agli incarichi affidati dalla Direzione del Parco.
Si precisa che l'Incaricato è tenuto a partecipare in presenza a tutte le sedute del Comitato di Gestione, del Comitato Tecnico e del Forum Consultivo di Partecipazione, nonché agli incontri bisettimanali organizzati dalla Direzione del Parco presso la sede del Comune di Cernusco sul Naviglio. Il ricorso alla modalità telematica è ammesso esclusivamente in via eccezionale, previa richiesta del Presidente del Comitato di Gestione, del Direttore del Parco o di altro soggetto legittimato, e previo accordo sulle relative modalità di svolgimento. L'Incaricato dovrà inoltre garantire la propria disponibilità a illustrare e presentare i progetti, i documenti di pianificazione e programmazione, gli studi elaborati, il Programma Pluriennale degli Interventi (P.P.I.) e i Regolamenti del Parco presso le competenti sedi istituzionali dei Comuni aderenti, quali, a titolo esemplificativo, le Giunte Comunali e i Consigli comunali, assicurando la propria presenza alle relative sedute, ove richiesto, al fine di fornire i necessari chiarimenti tecnici e illustrare i contenuti e le finalità dei documenti sottoposti all'esame degli organi competenti.
L'Incaricato svolgerà inoltre direttamente in sito l'attività di promozione e valorizzazione del parco mediante l'organizzazione e la diretta partecipazione agli eventi che si svolgeranno sia nel contesto territoriale del parco che eventualmente al di fuori dello stesso.
La prestazione dovrà essere espletata personalmente dall'Incaricato.

Art. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

1. L'incarico, unitamente ai relativi tempi di attuazione e alla sua piena efficacia, decorrerà dalla data del 01/01/2027.
2. Il contratto avrà validità quinquennale, per il periodo 2027 – 2031, con scadenza fissata al 31/12/2031.
3. L'incarico si intende terminato al completamento di tutte le fasi e attività di cui all'art. 2 e al rilascio delle certificazioni attestanti la corretta esecuzione delle stesse; l'interezza delle prestazioni (attività e certificazioni) rimane subordinata alla formale accettazione e approvazione da parte del RUP.
4. Il termine di espletamento della prestazione potrà comune essere congruamente prorogato in relazione a:
   a) motivi ritenuti validi dall'Amministrazione committente;
   b) cause di forza maggiore che verranno tempestivamente segnalate dall'Incaricato all'Amministrazione committente.

Art. 5 - VALORE DEL SERVIZIO – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, è determinato in **€ 130.044,00**, comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente, inclusi oneri previdenziali e IVA di legge ove dovuti in relazione alla posizione giuridica e fiscale del soggetto per un totale complessivo lordo di **€ 164.999,70,** ripartito per singole annualità secondo il seguente piano di spesa:
   - **anno 2027: € 26.008,80** oltre oneri previdenziali e Iva di legge ove dovuti per un totale complessivo di **€ 32.999,94**
   - **anno 2028: € 26.008,80** oltre oneri previdenziali e Iva di legge ove dovuti per un totale complessivo di **€ 32.999,94**
   - **anno 2029: € 26.008,80** oltre oneri previdenziali e Iva di legge ove dovuti per un totale complessivo di **€ 32.999,94**
   - **anno 2030: € 26.008,80** oltre oneri previdenziali e Iva di legge ove dovuti per un totale complessivo di **€ 32.999,94**
   - **anno 2031: € 26.008,80** oltre oneri previdenziali e Iva di legge ove dovuti per un totale complessivo di **€ 32.999,94**
2. Il corrispettivo di ciascuna annualità sarà liquidato in rate bimestrali di importo pari ad **€ 4.334,80**, comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente, oltre oneri previdenziali e IVA di legge ove dovuti in relazione alla posizione giuridica e fiscale del soggetto, dietro presentazione di regolare fattura e previa verifica della regolarità delle attività svolte.
3. I corrispettivi indicati sono fissi e invariabili. La loro entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'Art. 2233, secondo comma, del Codice civile, nonché comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti e previa assunzione di impegno di spesa.

5. Il compenso si intende accettato senza riserva e l'Incaricato attesta che il compenso suddetto è nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 49/2023 in materia di equo compenso.
6. L'Incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazione o revisione di qualunque genere dei corrispettivi.
7. Il compenso viene liquidato mediante mandato emesso dal Tesoriere del Comune, il quale provvederà ad effettuare bonifico bancario o postale sul Conto Corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010, comunicato dall'Incaricato.
8. Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico, emergano motivazioni di natura tecnica che impediscano l'esecuzione, anche solo parziale, delle prestazioni affidate, e tali motivazioni siano ritenute fondate dall'Amministrazione committente, l'importo corrispondente alle prestazioni non eseguite non sarà dovuto né liquidato.

Art. 6 – ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINATI L'INCARICO

1. L'Incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzioni dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi.
2. Qualora, durante lo svolgimento dell'incarico, emergano motivazioni di natura tecnica che impediscano l'esecuzione, anche solo parziale, delle prestazioni affidate, e tali motivazioni siano ritenute fondate dall'Amministrazione committente, l'importo corrispondente alle prestazioni non eseguite non sarà dovuto né liquidato.
3. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione dell'Incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
4. La documentazione di cui al comma 3 sarà fornita su supporto informativo, potrà essere riprodotta liberamente dall'Incaricato, a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 10.
5. L'Amministrazione committente è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati dell'incarico. Tutta la documentazione prodotta rimarrà di proprietà piena ed esclusiva del PLIS Est delle Cave.
6. Tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò l'Incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 7 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. L'Incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della piena conformità e qualità del servizio prestato rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare.
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, variante o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico dell'Incaricato.
3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Art. 8 - PENALI

1. Il ritardo nello svolgimento delle prestazioni affidate, qualora dipendente dall'operato dell'Incaricato e non da ritardi di soggetti terzi, comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'Art. 4, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'Art. 3, fino ad una concorrenza massima del 10% dell'onorario netto previsto, da trattenersi sull'importo della parcella.
2. Le penali applicate verranno trattenute sul saldo del compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse l'Amministrazione committente

ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento già accettata o ritenuta accettabile dall'Amministrazione committente.
3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'Incaricato.

Art. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Incaricato è tenuto a comunicare all'Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'Incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L'Incaricato è obbligato ad inserire, a pena di nullità, nel contratto sottoscritto con i subcontraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessata al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136.

Art. 10 - RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. L'Incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento del servizio affidato. Non può divulgare alcun atto prodotto in seguito al presente incarico né alcun atto messo a disposizione dall'Amministrazione committente se non previa autorizzazione scritta di questa.
2. L'Incaricato è personalmente responsabile degli atti a esso affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; l'Incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. L'Incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. In tale ipotesi, l'Amministrazione committente si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 12 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. L'Amministrazione committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora gli/l'incaricati/o non abbiano/a provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al/i professionista/i nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 13 - GARANZIE

1. L'Incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con _____ n._____, con validità fino al _____, con un massimale di euro pari a € _____.
Predetta polizza, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni che possano determinare a carico dell'Amministrazione committente nuove spese e/o maggiori costi.
2. Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesta garanzia definitiva.

Art. 14 - ADEMPIMENTI LEGALI

1. L'Incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e 05 del decreto legislativo n. 36/2024;
- non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale, da parte dei membri dell'Incaricato.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252, si prende atto che in relazione all'Incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. L'Incaricato provvederà a consegnare il certificato di regolarità contributiva.

Art. 15 - SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Visto la natura delle prestazioni, non è ammesso il subappalto.

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il foro di Milano.

Art. 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per l'Incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato all'Incaricato.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi e con le modalità analoghe a quanto previsto dall'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per l'Incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324 e 1334 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 11, comma 4, sono a carico dell'Incaricato.

Art. 18 - CONDIZIONE PREVENZIONE CORRUZIONE

1. L'Incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2. comma 3, del DPR n. 62/2013 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'Art- 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e dell'art. 2, comma 2, *Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cernusco sul Naviglio* (approvato con deliberazione di G. C. n. 243/2023), l'Incaricato e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti danno atto che, in relazione all'attività in oggetto del presente contratto, il Comune di Cernusco sul Naviglio agisce in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 169/2003 e ss.mm.ii.
2. I dati personali dell'Incaricato saranno elaborati per lo svolgimento del procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto dispongono il Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e il Codice della Privacy.
3. L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ente è presentata contattando il Responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo dpo@trusts.it.
4. L'Interessato, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a sé riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
5. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, con specifico decreto dirigenziale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Incaricato verrà nominato quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali per la gestione dei servizi di informazione, comunicazione, valorizzazione e promozione svolti in qualità di Coordinatore del P.L.I.S. Est delle Cave. A tal fine l'Incaricato si impegna con la sottoscrizione del presente contratto ad accettare tale nomina.

Art. 20 - NULLITÀ PARZIALE
1. L'invalidità o l'inefficacia, per qualsiasi motivo, di una clausola del presente contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia del medesimo nel suo complesso ex art.1419 c.c. In tal caso le Parti dovranno sostituire la clausola invalida o inefficace con una disposizione il più possibile vicina allo scopo perseguito con la clausola invalida o inefficace.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione,

Cernusco sul Naviglio, lì _____

L'Incaricato
_____

per L'Amministrazione Committente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E INNOVAZIONE
Arch. Alessandro Duca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.